

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal Dott. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Michele Morone, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(358) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO SALEMME (calciatore già tesserato per la Soc. FC Matera, attualmente tesserato per la Soc. Nissa Football Club ASD), FRANCESCO CUPPARO (Presidente della Soc. FC Francavilla, nonché componente del Consiglio dei Dirigenti delle Società del Comitato Interregionale LND), SALVATORE LA CASA (collaboratore con lo specifico incarico di bigliettaio della Soc. FC Francavilla), LUCIANO DONADIO (Dirigente della Soc. FC Francavilla) e le Società FC MATERA e FC FRANCAVILLA (nota n. 8748/957pf09-10/GT/dl del 10.6.2010).

Con provvedimento del 10.6.2010 il V. Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) i sigg. Salemme, Cupparo, La Casa e Donadio per essersi resi essi, in conseguenza delle condotte evidenziate nell'atto di deferimento, resi responsabili delle violazioni dell'art. 1, co, 1, CGS, per i fatti accaduti al termine della gara Francavilla/Matera del 13.12.2009 valevole per il Campionato di Serie D.

Con il medesimo provvedimento ha deferito per responsabilità oggettiva, in relazione al comportamento del calciatore Salemme, la società Matera FC; e per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione al comportamento del Presidente Cupparo, del dirigente Donadio e del collaboratore La Casa, la società Francavilla.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, Salvatore La Casa, Luciano Donadio e la Soc. Francavilla, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. (“pena base per il Sig. Salvatore La Casa, sanzione dell'inibizione per mesi 4, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 di inibizione; pena base per il sig. Luciano Donadio, sanzione dell'inibizione per mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 3 di inibizione; pena base per la Società FC Francavilla, sanzione dell'ammenda di € 300,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 150,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Salvatore La Casa, della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Luciano Donadio e la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) alla Soc. FC Francavilla.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Il procedimento prosegue per i deferiti Eugenio Salemme, Francesco Cupparo e la Società FC Matera.

Relativamente alla soc. Matera ed al calciatore Salemme la Procura chiedeva che venissero comminate, alla prima, la sanzione di € 150,00 ed al secondo la sanzione di 3 giornate di squalifica

Per il deferito Cupparo, la Procura invocava la sanzione di mesi due di inibizione, per la Soc. Francavilla, la Procura, ritenendo intervenuto il summenzionato patteggiamento, concludeva per l'assorbimento di ogni responsabilità.

B) IN DIRITTO

Posto che le questioni preliminari sollevate dalla difesa del Cupparo non paiono fondate: in ordine alla prima, infatti va posto in evidenza come ciò che conta, perchè il contraddittorio sia correttamente instaurato, è che venga all/ai controinteressato/i comunicato l'atto, finale, di deferimento da parte della Procura; relativamente alla seconda, poi, alcuna conseguenza (e, certamente, non quella prospettata dal Cupparo nella propria memoria) deriva dall'essersi, le indagini, protratte oltre il termine indicato dal Procuratore Federale nell'atto di delega: ciò che, rileva, difatti, essendo unicamente, in tema di infrazioni disciplinari, che non vengano oltrappassati i termini di prescrizione previsti dall'art. 25 CGS; tutto ciò posto occorre evidenziare come effettivamente le deposizioni raccolte non appaiono, relativamente alla dinamica dei fatti, univoche e speculari l'una all'altra; ragione questa per cui corretto pare l'operato della Procura la quale, per la ricostruzione degli eventi medesimi ha inteso avvalersi di uno strumento neutro quale è la visione di un filmato realizzato in concomitanza con l'accaduto.

Ebbene, dal DVD pare evidente che effettivamente il sig. Cupparo si è reso responsabile delle, censurabili, condotte meglio descritte nell'atto di deferimento e concretizzatesi nel tentativo, da parte del primo, di colpire il sig. Salemme.

D'altra parte pure la condotta di quest'ultimo pare sanzionabile: pur essendo, infatti, il DVD privo di audio è la dinamica degli eventi così come riprodotti ad indurre ragionevolmente a ritenere che costui si sia rivolto non propriamente in modo garbato al sig. Cupparo.

Dalle immagini, invero, è dato riscontrare che il Salemme sopraggiunto nei pressi del luogo ove si trova il Cupparo gli si rivolge con alcune frasi immediatamente dopo aver pronunciato le quali viene inseguito dal Cupparo il quale reagisce nel modo imputatogli e cioè cercando di colpire il Salemme.

Discende e deriva ovviamente, da tutto ciò la responsabilità (per la soc. Francavilla diretta dato il coinvolgimento del proprio Presidente) delle società cui i soggetti coinvolti

appartengono. In effetti va puntualizzato che non essendo il patteggiamento relativo alla posizione del Presidente della Soc. Francavilla, resta la responsabilità diretta di quest'ultima per le condotte imputate al proprio Legale rappresentante.

Né, invero, il proposto disconoscimento del documento filmato posto, dal Procuratore, a fondamento della propria attività investigativa può affatto produrre i frutti che, attraverso di esso, il Cupparo spera di conseguire. Premesso, infatti, che l'art. 2 del CGS dispone espressamente che gli organi di giustizia adottano le proprie decisioni in conformità, oltre che delle norme del Codice, anche dei principi generali di diritto applicabili (e le disposizioni del Codice civile certamente non rientrano in tale novero); va, più in generale, posto in evidenza come un disconoscimento, per produrre effetti concreti, deve sempre essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Ebbene, di tutto ciò non vi è assolutamente traccia nella fattispecie.

P.Q.M.

La Commissione infligge:

- al sig. Salemme Eugenio la sanzione della squalifica per 2 (due) gare ufficiali;
- al sig. Cupparo Francesco la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno);
- alla soc. FC Matera la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00);
- alla soc. FC Francavilla la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00)

(53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Canavese Srl) E DELLA SOCIETA' FC CANAVESE Srl (nota n. 825/1557pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Francesco Ferraris e la Società FC Canavese Srl per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett B9 paragrafo V9 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS e dall'art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. (“pena base per il Sig. Francesco Ferraris, sanzione dell'inibizione per mesi 2, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 di inibizione; pena base per la Società FC Canavese Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Francesco Ferraris e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società FC Canavese Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

^^^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Michele Morone, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA SAINT CRISTOPHE E DEL SIG. CORRADO FERRIANI (Presidente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 3 del 15.7.2010).

In fatto si osserva quanto segue.

Il sig. Corrado Ferriani, quale presidente della Polisportiva Saint Christophe, in data 12 febbraio 2010 presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta una denuncia – querela con istanza di rinvio a giudizio contro il sig. Salvatore Barbieri, ex allenatore della squadra, assumendo di essere stato da quest'ultimo diffamato a mezzo stampa per asserito mancato pagamento di compensi maturati nell'ambito dell'attività sportiva.

Tale atto veniva predisposto sul convincimento che il Barbieri avesse commesso i reati previsti dagli artt. 594, 595 comma 3, 612 e 660 C.P.

Poiché era risultato che il querelante aveva esercitato l'azione di che trattasi senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30 dello Statuto Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, la Procura Federale, con atto del 13 maggio 2010, deferiva innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta il sig. Corrado Ferriani e la Polisportiva Saint Christophe ASD.

Contestava al Ferriani la violazione del predetto articolo in relazione all'art. 1 comma 1 CGS ed alla società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio rappresentante.

La Commissione Territoriale, con decisione assunta il 15 luglio 2010 nel contraddittorio dei deferiti, accoglieva le difese di quest'ultimi e li proscioglieva dagli addebiti.

Osservava il primo Giudice che, in presenza di fatti suscettibili di concretizzare figure tipiche di reato e di ledere diritti soggettivi, per le quali si rende urgente il ricorso alla tutela giurisdizionale, il vincolo di giustizia non opera, non essendo consentito attendere

l'intervento degli organi federali, i cui tempi potrebbero non coincidere con quelli dell'azione penale.

Tale principio era applicabile al caso in esame, tanto più che risultava che il Ferriani, nella convinzione che alcuna autorizzazione fosse necessaria, si era limitato a notiziare gli organi federali di voler intraprendere l'azione penale ed aveva invece chiesto l'autorizzazione per agire civilmente.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale la quale chiede la totale riforma della decisione medesima sul presupposto della assoluta inderogabilità del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale e ripropone le sanzioni a carico dei deferiti precisate in primo grado di inibizione di mesi quattro per il Ferriani e dell'ammenda di € 500,00 per la società Saint Cristophe.

Al ricorso resiste il sig. Corrado Ferriani, in proprio e quale presidente della società Saint Christophe ASD, il quale in via preliminare eccepisce la decadenza della Procura Federale per proporre il ricorso e la mancanza in capo alla stessa Procura Federale del preannuncio del reclamo; nel merito deduce l'assoluta infondatezza del ricorso, concludendo per la conferma totale della decisione impugnata.

In questo contesto, si osserva quanto segue.

Occorre dapprima esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.

La prima afferente la decadenza della Procura Federale dal termine di proposizione del ricorso è infondata.

Il comma 11 dell'art. 36 CGS nel riferirsi alla facoltà delle parti e della Procura Federale di ricorrere avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali, prevista dal precedente comma 10 dello stesso articolo, dispone l'applicabilità dei termini e delle modalità procedurali di cui al successivo art. 37.

Il comma 1 lettera a) di tale articolo, applicabile al ricorso della Procura Federale in forza del richiamo contenuto nella lettera b) dello stesso comma, prevede che il ricorso, in caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.

Poiché ai sensi dell'art. 35 comma 4.1 le decisioni degli organi di giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38 comma 8, non vi è dubbio che il termine di proposizione del ricorso decorre dalla data della comunicazione ed è di sette giorni successivi a tale data (art. 37 comma 1 lettera a CGS).

E poiché la Procura Federale ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione della decisione impugnata in data 21 luglio 2010 e non vi è in atti prova del contrario, il ricorso pervenuto a questa Commissione il 27 luglio successivo risulta tempestivamente proposto.

La seconda afferente il mancato rispetto della Procura Federale dell'obbligo di preannuncio del reclamo è parimenti infondata.

Tale preannuncio, difatti, che non è previsto dall'art. 37 CGS, è riportato nel comma 1 del successivo art. 38 e si riferisce solo alle decisioni che non devono essere comunicate alle parti e per le quali il termine di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare, costituendo così fattispecie del tutto diversa da quella dedotta nel presente procedimento.

Nel merito il ricorso della Procura Federale è fondato.

L'art. 30 dello Statuto FIGC vieta ad ogni tesserato che intende agire contro altro tesserato di adire gli organi giurisdizionali se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, che può essere concessa solo per gravi ragioni di opportunità.

Nel caso in esame è pacifico che il Ferriani ha sporto la denuncia - querela contro il Barbieri a fronte di eventi riconducibili all'attività sportiva senza richiedere la suddetta autorizzazione, incorrendo così nella previsione del secondo inciso quarto capoverso

dell'art. 30 dello Statuto Federale, il quale statuisce che "ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali" e più precisamente dall'art. 15 CGS.

Ne vale richiamare al riguardo provvedimenti resi in casi analoghi che sembrerebbero aver confortato la decisione impugnata di accoglimento delle ragioni della parte resistente, atteso che il Lodo arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del 5 marzo 2009 non è per sua stessa natura vincolante e che la Decisione della Corte di Giustizia Federale dell'8 aprile 2008 si è fondata sulla buona fede del deferito, che di contro non si ritiene che possa sussistere nel caso in esame.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso ed a totale modifica della decisione impugnata infligge al sig. Corrado Ferriani l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla società Pol. Saint Cristophe ASD l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(61) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD MONFERRATO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 4 AL SIG. SILVANO RANALDO (Presidente), DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ELISEO ZEGGIO (Vice Presidente), DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. CARLO MENABO' (dirigente) E DELL'AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 3 del 15.7.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe.

Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società USD Monferrato e le parti hanno chiesto l'annullamento delle sanzioni inflitte.

In data odierna sono comparsi gli appellanti i quali si riportano ai motivi del ricorso mentre per la Procura federale è presente il dott. Benedetti il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone addebitarsi la tassa non versata.

(55) – APPELLO DEL SIG. NICOLAS MARCHETTI (calciatore tesserato per la Società USD Laiatico) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE UFFICIALI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 1 del 3.7.2010).

La Procura Federale, con atto datato 29 aprile 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Toscana Marchetti Nicolas, al quale contestava la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS anche in relazione all'art. 21 comma 4 NOIF per aver egli sottoscritto, nel corso della stessa stagione sportiva 2008/2009, il tesseramento di calciatore della società Lajatico ed aver nel contempo svolto le mansioni di allenatore della squadra pulcini della società Forcoli 1921, partecipando in tale veste a gare di quest'ultima società.

Unitamente al deferimento del Marchetti, la Procura Federale deferiva il presidente della società Lajatico Cacelli Alessandro, nonché le due società Lajatico e Forcoli 1921.

Nel corso del dibattimento di primo grado, tra il deferito e l'organo requirente veniva patteggiata la pena della squalifica per sei giornate di gara, ma il patteggiamento era ritenuto incongruo dalla Commissione Disciplinare Territoriale, che non lo applicava ed infliggeva al Marchetti la squalifica per nove gare; tale sanzione era conforme alla richiesta formulata dalla Procura Federale al termine della discussione nel contraddittorio delle parti.

Avverso tale decisione, datata 3 luglio 2010, ricorre il Marchetti con memoria scritta redatta dal proprio difensore di fiducia, a mezzo della quale viene richiesta, con l'annullamento della decisione, o la rimessione degli atti al primo giudice affinché venga riesaminata la proposta di patteggiamento erroneamente rigettata, ovvero la riduzione della sanzione.

Motiva il ricorrente che i fatti posti a fondamento del deferimento erano stati da lui ammessi e che anche per questo motivo la sanzione patteggiata (pena base nove giornate di squalifica ridotta di 1/3) doveva essere ritenuta congrua e quindi applicata, con conseguente errore del primo Giudice, che era consistito nella immotivata mancata osservanza degli artt. 23 e 24 CGS.

All'udienza odierna sono comparsi il ricorrente, in persona del suo difensore nonché il rappresentante della Procura Federale. Il ricorrente ha dichiarato la rinuncia alla istanza di rinvio degli atti al primo giudice ed ha insistito per la riduzione della sanzione. Il rappresentante della Procura ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Il ricorso è seppur per altri versi fondato.

La Procura Federale, nel deferire l'attuale ricorrente, aveva richiamato l'art. 10 comma 6 CGS, che, riferendosi al successivo comma 9, fissa la sanzione da comminare alla parte responsabile della violazione nella inibizione o nella squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

In quest'ottica, la pena che era stata patteggiata non poteva essere ritenuta congrua dal primo Giudice per evidente difformità con la norma richiamata in sede di deferimento.

Tuttavia, l'art. 10 commi 2 e 6 CGS non si attaglia al caso in esame, perché si riferisce alla violazione delle norme federali in materia di tesseramento, che è compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, ovvero alla partecipazione a competizioni sportive di calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi.

Per cui, giusto il richiamo di cui al comma sesto dell'art. 1 CGS contestato al deferito, la giusta sanzione deve essere ricercata nell'art. 19 comma primo inciso e) CGS e va equamente inflitta in misura pari a 6 gare.

P.Q.M.

La CD Nazionale accoglie il ricorso, riforma la decisione impugnata, riduce la squalifica del calciatore Nicolas Marchetti da 9 a 6 (sei) gare ufficiali.

Dispone la restituzione della tassa versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 7 ottobre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete